N. R.G. 54977/2017

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Cristina Contini Presidente
dr. Olindo Canali Giudice
dr. Enrico Consolandi Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.

da

XXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxxxxx (Gambia), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
, elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxx , presso lo studio dell'avv. Tiziana Perlini che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 17 novembre 2017, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, xxxxxxxxxx ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 25 luglio 2017 e notificato il 18 ottobre 2017.
Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.
L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, né la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).
Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.
Il 26 gennaio 2018 la difesa ha depositato nuovi documenti relativi alla condizione sanitaria del ricorrente e, a seguito di ordinanza del 20 febbraio 2018, ha prodotto gli ulteriori documenti richiesti dal Giudice all'udienza del 27 marzo 2018.
Infine, a seguito di ordinanza interlocutoria emessa dal Collegio il 28 marzo 2018, la difesa ha depositato nota autorizzata e documenti in data 27 aprile 2018.
Il Giudice, ritenuto non necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 bis commi 6, 7 e 12 ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 9 maggio 2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.
, nato a Banjul (Gambia), sentito dalla Commissione, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Banjul, di appartenere al gruppo etnico Jola e di essere di religione cristiana.
Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, entrambi deceduti prima che lasciasse il Paese, da un fratello e una sorella.
Era andato a scuola per sei anni.
Non era sposato e, fino alla partenza, aveva lavorato come addetto in un supermercato.
Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato che dopo la morte dei genitori era andato a vivere con la sorella maggiore che si era fidanzata con un musulmano che per sposarla aveva insistito perché lei si convertisse all'islam.
La donna aveva accettato, i due si erano sposati ed erano andati a vivere insieme.
Il ricorrente però era stato rifiutato in quanto era rimasto cristiano.

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

La sorella, preoccupata per lui, cercava comunque di aiutarlo *"mi chiamava e mi faceva passare la notte a casa sua quando il marito faceva il turno di notte"*.
L'uomo lo aveva però scoperto e lo aveva cacciato di casa per la differente appartenenza religiosa.
Il sig. xxxxxx aveva rifiutato di abbandonare il cristianesimo: *"ho dormito per strada per qualche giorno e poi mi sono recato in Senegal per fare visita a mio fratello maggiore. Arrivato in Senegal, in stazione ho incrociato un amico, gli ho spiegato il mio problema. Lui stava andando in Libia a cercare lavoro. Ho deciso di andare con lui in Libia e successivamente sono partito per l'Italia"*.
Quanto, infine, ai rischi connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato: *"non ho famiglia in Gambia, non posso tornare a vivere con mia sorella, perché sono musulmani. Non ho notizie di mio fratello"*.
Prima di esaminare nel merito la domanda, si deve dare atto che la difesa chiede che venga fissata udienza per l'audizione del ricorrente *"attesa la mancanza della videoregistrazione dell'audizione personale"* che si è svolta durante la fase amministrativa.
Si deve tuttavia osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, sicché ritiene il Collegio di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente.
Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda …"*.
Ritiene inoltre il Tribunale non dirimente il fatto che non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio.
Infatti l'art. 35 bis prevede, in generale, che le impugnazioni contro i dinieghi della C.T. si svolgano secondo il rito camerale "speciale" delineato dalla norma che prevede che il Tribunale, una volta decorsi i termini assegnati alle parti per le loro controdeduzioni (v. art. 35 bis comma 6) *"entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso"* decide la *causa "sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione"*, con trattazione prevista come regola generale dal comma 9 "in camera di consiglio" ossia senza fissazione di udienza.
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza prima citata, presupposto della decidibilità della controversia in materia di protezione internazionale è la completezza delle informazioni rese dal ricorrente, così come degli elementi di riscontro che il giudice deve d'ufficio reperire, in ossequio al principio di cooperazione e al preciso scopo di assicurare al ricorrente un rimedio effettivo, come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
I commi 10 e 11 dell'art. 35 bis, devono essere dunque interpretati alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Tali disposizioni indicano quali casi il Tribunale debba trattare la causa con fissazione di un'udienza, esemplificando le ipotesi nelle quali il giudice non possa esercitare il principio di cooperazione se non attraverso un contraddittorio non puramente cartolare (quale previsto in generale dall'art. 35 bis comma 13).

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

Si tratta di ipotesi caratterizzate dalla necessità, esplicitata al comma 10 di chiedere chiarimenti alle parti, ovvero procedere ad attività istruttorie (come la consulenza tecnica d'ufficio o l'assunzione di mezzi di prova).
Il comma *11 "l'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi …"* tra le quali è prevista la non disponibilità della videoregistrazione, si pone quindi non in alternativa, ma in continuità rispetto al dettato del comma 10, elencando ulteriori casi nei quali è altamente probabile la necessità di richiedere chiarimenti alle parti.
In particolare l'ipotesi della non disponibilità della videoregistrazione va letta, anzitutto, nel contesto di un sistema normativo (quale è quello delineato dal d.l. n.13/2017) nel quale la regola dovrebbe essere la disponibilità della videoregistrazione del colloquio personale accompagnata da una trascrizione effettuata con "sistemi automatici di riconoscimento vocale", come analiticamente disposto dall'art. 35 bis comma 14.
E' noto che i mezzi tecnici indicati dal comma 18 dell'art. 35 bis non sono ancora disponibili per le C.T. (e quindi per i tribunali) che continuano ad operare secondo il sistema precedente, ossia redigendo un verbale cartaceo in lingua italiana del colloquio personale.
La stessa videoregistrazione, anche quando i sistemi saranno disponibili, non è di per sé obbligatoria, dato che, ai sensi del comma 6 bis è previsto che *"in sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione"* e su tale istanza decide la C.T..
Coerentemente, quindi, l'art. 35 bis comma 11 contiene indicazioni sul riflesso che la mancanza della videoregistrazione, pur prevista per legge, può avere nello svolgimento del procedimento in fase giurisdizionale.
Si deve inoltre considerare che è ben possibile che la video registrazione, pur regolarmente effettuata, non sia poi effettivamente disponibile per ragioni tecniche (ad esempio perché danneggiata) e in tal caso sia il giudice sia la difesa, difettando l'elemento di confronto costituito dalla comparazione tra videoregistrazione e correlativo verbale, possono avere la necessità di chiedere chiarimenti all'interessato e ove necessario rinnovare l'audizione (ad esempio in caso di contrasto tra il contenuto del verbale e il contenuto del provvedimento di rigetto della C.T. che non potrebbe essere risolto ricorrendo al confronto con la videoregistrazione).
Tali indicazioni, tuttavia, oltre a non essere immediatamente applicabili al caso in cui attualmente si trovano ad operare le commissioni territoriali (che ancora non dispongono dei mezzi di videoregistrazione) sono inoltre evidentemente prive di automatismo, posto che la regola fondamentale che deve guidare il giudice nella scelta se fissare o meno udienza è data, come indicato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza e come previsto in via generale dall'art. 35 bis comma 10, dalla necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione in ossequio al dovere di cooperazione.
Tale necessità, mancando la videoregistrazione (perché non ancora attuati i sistemi di cui all'art. 35 bis comma 18) va allora valutata verificando la completezza del verbale (possibile anche quando la videoregistrazione ci sia stata, come chiaramente espresso dal comma 10 lettera a) dell'art. 35 bis) e anche alla luce della allegazione di fatti o documenti nuovi da parte della difesa, non indagati o esaminati dalla C.T. e che appaiano dirimenti ai fini della decisione.
In conclusione, ad avviso del Collegio, non si può trarre, dal disposto dell'art. 35 bis commi 10 e 11 alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione e

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

necessità indefettibile di fissazione di udienza e tantomeno di rinnovo dell'audizione.
Nel presente caso, in particolare, tale necessità non sussiste in quanto sono state compiutamente indagate dalla C.T. le ragioni che hanno spinto il ricorrente a lasciare il Paese.
La difesa, da parte sua, ha ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazione di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione si specifiche carenze dell'audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di un'udienza davanti al giudice.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino gambiano costretto a lasciare il Paese a causa della propria fede cristiana, nell'ambito di una controversia familiare.
Sulla valutazione di credibilità si osserva quanto segue.
Come ribadito dalla Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi* (Cass. n. 16202/2012). *La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento* (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).
La vicenda narrata è scarna ma abbastanza lineare, e non vi sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino Gambiano.
E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.
Il sig. xxxxxxxx ha narrato di avere trascorso una vita sostanzialmente normale fino alla morte dei genitori e alla scelta della sorella di convertirsi dalla religione cristiana alla religione islamica per sposarsi.
Questo avrebbe comportato l'ostilità crescente del cognato che non avrebbe tollerato la presenza del ricorrente in casa, essendo lui rimasto "cristiano".
Conseguentemente il sig. xxxxx avrebbe scelto di porre fine alla difficile convivenza trasferendosi da un fratello in Senegal.
In realtà lo stesso ricorrente ha riconosciuto di avere abbandonato il progetto di ricongiungersi con il fratello maggiore, avendo preferito migrare: *"arrivato in Senegal, in stazione ho incrociato un amico, gli ho spiegato il mio problema, lui*

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

stava andando in Libia a cercare lavoro. Ho deciso di andare con lui in Libia e successivamente sono partito per l'Italia".
Ritiene il Collegio che, a prescindere dalla decisione di migrare invece che cercare di ricongiungersi con il fratello, non sussista nella vicenda narrata alcun elemento di inclusione nelle fattispecie di protezione internazionale, mentre si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione delle condizioni di salute del ricorrente, per i motivi di seguito meglio precisati.
Si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Osserva tuttavia il Collegio che, come evidenziato dalla C.T. nel provvedimento impugnato, la vicenda narrata è invece astrattamente riconducibile alla fattispecie in esame, dato che il ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto a lasciare il Paese a causa di forti pressioni familiari dovute alla appartenenza religiosa e quindi a uno dei motivi di cui all'art. 8 Dl.gs.n.251/2007.
Infatti per il riconoscimento dello ***status di rifugiato*** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :
atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;
per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.
Tenuto conto della vicenda personale narrata, si deve rilevare che, come condivisibilmente evidenziato dalla C.T., la condotta del cognato di rifiutare di ospitare in casa il ricorrente non è atto idoneo a raggiungere la soglia di rilevanza necessaria per integrare un atto persecutorio che deve appunto consistere in uno o più atti sufficientemente gravi per natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali.
A ciò si deve aggiungere che nel contesto narrato il cognato del ricorrente non può essere qualificato, ai fini che qui interessano, un agente non statale di persecuzione avente cioè le caratteristiche del sopra citato art. 5.
Infine, le informazioni aggiornate sul Gambia non indicano l'esistenza di serie problematiche dovute a tensioni tra cristiani e musulmani:
European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus , December 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/5a338fb54.html
Da cui si estrae il seguente brano:
The relationship between Muslims and Christians is essentially peaceful. (329) Marriage between the communities is possible, but with the observance that according to the sharia it is not allowed for a non muslim man to marry a muslim women. It is not unusual for there to be members of the Muslim and Christian religions within the same family. (330) There are no reports of forced conversions. (331)

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

United States Department of State, 2016 Report on International Religious Freedom - The Gambia, 15 August 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/59b7d832c.html

Quanto alla ***protezione sussidiaria*** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di ***condanna a morte o trattamento inumano o degradante*** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :
perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *"rischio effettivo di subire un … danno" nel caso di rientro nel paese interessato",* i termini *"condanna a morte"* o *"l'esecuzione"*, nonché *"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente"* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *"trattamenti inumani o degradanti"* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Con riferimento a questa forma di protezione la difesa ritiene sussistente il rischio di trattamenti inumani o degradanti e richiama in proposito i documenti che testimoniano le condizioni carcerarie in Gambia, soprattutto durante il periodo in cui è stato in carica il presidente uscente Jammeh.
Osserva il Collegio che, tenuto conto della vicenda personale del ricorrente, si tratti di rischio non sussistente.
Infatti il ricorrente non ha narrato di essere stato protagonista di fatti che, in caso di rimpatrio, possano esporlo a un procedimento penale e al concreto rischio di subire una condanna a una pena detentiva.
La mera esistenza di una situazione carceraria critica, in assenza di un rischio effettivo di subire un arresto, non è elemento sufficiente per integrare la fattispecie in esame, posto che il riconoscimento della protezione non può che avvenire avendo riguardo alla situazione personale del richiedente.
Il ricorrente, che ha riferito sostanzialmente di un dissidio familiare, in caso di rimpatrio non rischia né l'applicazione della pena di morte, né la sottoposizione a processo.

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

Il timore espresso non è quindi realmente fondato.
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un ***conflitto armato generalizzato***, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno u più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"* .
La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *"violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo"* avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale",* secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata, come emerge dai documenti di seguito citati:
Jamestown Foundation, Leaving Islamism Aside: The Gambia Under Adama Barrow, 5 May 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/591576494.html
UN News Service, West Africa can serve as a model for preventive diplomacy – UN political chief, 7 March 2017, available at:
http://www.refworld.org/docid/58becc6f4.html
Human Rights Watch, World Report 2018 - Gambia, 18 January 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5a61ee73a.html
Da cui si cita il brano di apertura:
The human rights climate in Gambia improved dramatically as the new president, Adama Barrow, and his government took steps to reverse former President Yahya Jammeh's legacy of authoritarian and abusive rule.
After winning the December 2016 election and taking office in January, Barrow moved quickly to distinguish his government from Jammeh's, whose security forces

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

used arbitrary arrests, torture, and extrajudicial killings to suppress dissent and independent media during his 22 years in power. The new government promised to make Gambia the "human rights capital of Africa," released scores of political prisoners, and began to strengthen the judiciary and reform the security services. It also reversed Jammeh's planned withdrawal from the International Criminal Court (ICC).
The Economic Community of West African States (ECOWAS) played a critical role in convincing Jammeh to leave office after he lost the elections, and, at time of writing, maintains a 500-strong peacekeeping force in Gambia.
The international community provided significant financial backing to the Barrow government, including support for the investigation of past human rights abuses and reform of the security forces and judiciary.

Si ritengono invece sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La difesa ha provato che il sig. xxxxxxxxx è affetto da HIV.
Come emerge dal certificato emesso dalla ASST di Monza, Ospedale San GERARDO, in data 19 marzo 2018 il ricorrente ‘ “asintomatico” ma presente un “grave quadro di immunodepressione” ed è stato quindi immediatamente sottoposto a “*terapia retrovirale*”.
Quanto al piano terapeutico prevedibile il medico della Clinica di Malattie infettive ha certificato che esso prevede l’assunzione quotidiana di un farmaco retrovirale, controlli viro – immunologici e di tollerabilità “*almeno quadrimestrali/semestrali*” caratterizzati da visita clinica ed esami di laboratorio, monitoraggio e aderenza alla terapia, prevenzione primaria delle tossicità associate alla condizione HIV ed alla stessa terapia retrovirale.
E’ stato inoltre certificato che “*la conseguenza di interruzione della terapia antiretrovirale, data la storia naturale della malattia da HIV, sarebbe la ripresa di progressione della malattia con possibile evoluzione ad AIDS (sindrome dell’immunodeficienza acquisita) che può comportare la manifestazione di malattie invalidanti e/o che mettono anche in pericolo di vita il paziente”.*
Pertanto, al fine di valutare l’esistenza di una effettiva controindicazione al rimpatrio, occorre verificare, sulla base delle informazioni disponibili, se in caso di ricollocazione in Gambia il ricorrente potrebbe effettivamente accedere alla terapia che, come precedentemente esposto, è per la sua condizione di persona affetta da HIV, una terapia “salvavita”, posto che la sua interruzione esporrebbe l’interessato a un grave deterioramento delle condizioni di salute.
Vi sono molteplici informazioni, non tutte esattamente convergenti, sull’incidenza dell’infezione da HIV in Gambia e sulla disponibilità dei farmaci retrovirali, quelli di cui il ricorrente necessita.
Si vedano i seguenti documenti:
Human Rights Watch, State of Fear: Arbitrary Arrests, Torture, and Killings , 17 September 2015, available at: http://www.refworld.org/docid/55fab8164.html
Da cui si cita il seguente brano:
Vaccination rates have also increased which have in turn reduced mortality as a result of preventable diseases.15 In 2007, President Jammeh, who has since said he can “cure Ebola,” started an herbal treatment program claiming to cure people living with HIV and AIDS.16 However, anti-retroviral drugs are available to people living with HIV in Gambia and 86 percent of people with “advanced HIV infections” had access to ARV treatment in 2013.

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

Amnesty International, Making love a crime: Criminalization of same-sex conduct in Sub-Saharan Africa, 25 June 2013, AFR 01/001/2013, available at: http://www.refworld.org/docid/51d2a0144.html
Da cui si cita il seguente brano:
where it is available to, gay and bisexual men and men who have sex with men (as well as for lesbian and bisexual women).265 An alarming example of this problem was seen in Kenya in 2010, where the Kenya Medical Research Institute – which has been providing HIV services to men who have sex with men – was mobbed by community members after church leaders claimed it was providing "counselling services to criminals".266
Similarly, our interviews with activists suggested that myths linking homosexuality to paedophilia or the recruitment of children, along with general stigma against LGBTI people, make discussions of safer sex more difficult, if not impossible, among those of school age.
Recognizing the importance of a human rights response to HIV, UNAIDS, the joint UN Programme on HIV/AIDS, in 2009 published policy guidance267 that urges states to ensure a supportive and non-discriminatory legal, policy and social environment in the delivery of HIVrelated healthcare. The issue is also central to the work of the Global Commission on HIV and Law, a NGO that works to promote and protect the rights of people living with HIV.268 Their 2012 report, 'Risks, Rights and Health 7' stated that "punitive laws, discriminatory and brutal policing and denial of access to justice for people with and at risk of acquiring HIV are fuelling the epidemic."

UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: a Threat Assessment, July 2009, available at: http://www.refworld.org/docid/4a54bc3e0.html
West Africa has been the target of a range of counterfeit medication, including anti-malarial medicine, antibiotics, anti-tuberculosis drugs, and anti-retrovirals (ARVs).80 Many of these products are imported, particularly from South and East Asia, but some come from the local pharmaceutical industry, which is seriously under-regulated. The medicines most emphasized for broad distribution by the international community and West African governments are also the most dangerous to public health when administered poorly, and the most frequently counterfeited.
United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - Gambia, 17 October 2011, available at: http://www.refworld.org/docid/4ea1398f2.html
Da cui si cita il seguente brano:
24.10 On 19 January 2010 the online Gambia News reported that:
—The Gambian leader, Yahya Jammeh, has sparked a new wave of criticisms by celebrating his controversial Presidential treatment programme in a grand style at his native village of Kanilai, about 100 kilometres South/East of Banjul, the Gambian capital, PANA [Panapress news] reported Monday 18 January 2010. According to sources, ministers, civil servants, traditional rulers, musicians and cultural troupes all flocked to village to honour Jammeh, who threw a big party in celebration of his controversial _discovery' for _cure' for 99 diseases, including HIV/AIDS, asthma and others. As the Gambian leader and his supporters celebrated _the breakthrough', critics continued to challenge the effectiveness of the treatment, with some calling for _scientific proofs'.‖ [40b]

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

24.11 The US Department of State Country Report on Human Rights Practices 2010, The Gambia, published on 8 April 2011 (USSD Human Rights Report 2010), stated:
—Societal discrimination against persons infected with HIV/AIDS hindered disclosure and resulted in rejection by partners and relatives. The government took a multisectoral approach to fighting HIV/AIDS through its national strategic plan, which provided for care, treatment, and support to persons living with or affected by HIV/AIDS. The plan also protected the rights of those at risk of infection. In 2007 the national AIDS secretariat collaborated with the Chamber of Commerce and Industry to develop a business coalition response to HIV/AIDS, using workplace policies to destigmatize it and allow workers to feel comfortable seeking information. Public discourse about HIV/AIDS continued during the year [2010] as President Jammeh continued his controversial herbal treatment program for the disease. Throughout the year the Ministry of Health urged persons to undergo voluntary HIV/AIDS counseling and testing.‖ [2a] (Section 6)
9 JUNE 2011 (REISSUED 17 OCTOBER 2011) THE GAMBIA
The main text of this COI Report contains the most up to date publicly available information as at 9 June 2011 69
24.12 The United Nations Programme on AIDS (UNAIDS) recorded the statistics of Gambian's infected with HIV, 2008:
HIV AND AIDS ESTIMATES (2009)
Number of people living with HIV 8,000 [12,000 – [redacted]
prevalence rate: 2% [1.3% –
[11,000 – 24,00 – 14,000]
–
AIDS <1000 [<500 – AIDS aged 0 to 17 2,800 [1,400 – 6,500] [42a]
24.13 An article in the Today Newspaper on 28 June 2010 stated:
—Alieu Jammeh, director of the National AIDS Secretariat has reiterated the commitment of The Gambian government to continue to promote the right of all to access HIV treatment, care and support services, as provided for under the Abuja Declaration and other relevant instruments. Mr. Jammeh said this [on] Saturday 26 June 2010 at the 2010 Candle Light Memorial commemoration organized by The Gambia Network of AIDS Support Societies (GAMNASS).‖ [21c]
Further statistical information can be located in the National Aids Secretariat (Nas), The Gambia Joint United Nations Programme on Aids (Unaids) report on The Gambia National Aids Spending Assessment 2007 and 2008 level and Flow of Resources and Expenditures to Confront Hiv/Aids, published October 2009. [42b]
European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus , December 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/5a338fb54.html
Da cui si cita il seguente brano:
The Ministry of Health and Social Welfare is responsible for coordinating and implementing the decentralised, three-tier healthcare system. At the primary level, there were 824 primary health care centres in 2015 which provided simple medical care. For larger initiatives, such as vaccination or awareness raising campaigns, they were supported by 50 second-tier health facilities. (364) The third tier is made up of six general hospitals, a research institute with British involvement (Medical Research Council) and the hospital with the best reputation in the country: the university hospital – the Edward Francis Small Teaching Hospital – in Banjul

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

(former name: Royal Victoria Teaching Hospital). In addition to the state facilities, in 2015, 55 health facilities were run privately or by NGOs. (365) The majority of the health care facilities are located in the urban area, which means that access to health services is more complex in rural areas. (366) In 2015, three (Lower River, North Bank West and Upper River) from eight health regions had no hospitals. (367) In general all the facilities suffer from a lack of well-trained staff and deficiencies in terms of infrastructure, medical equipment and supplies of certain medicines. In 2015, there were 213 medical officers in The Gambia (1.1 doctor for 10,000 inhabitants). (368) Health is underfunded, especially in the primary and secondary level. (369) Under the Jammeh government, the number of healthcare facilities rose and there were improvements in life expectancy and child mortality. Meningitis, tuberculosis, HIV/AIDS and measles still represented health challenges. No cases of Ebola were documented in The Gambia during the 2013-16 crisis in West Africa. (370) Thanks to international aid, substantial progress has been made in the battle against malaria. (371) However, with 176 malaria deaths registred in 2015, (372) the healthcare system in The Gambia still faces significant challenges.
Traditional medicine constitutes often the first point of contact for a significant proportion of Gambian patients, as practitioners are scattered throughout the country and thus more accessible in rural regions. Moreover, they often allow payments in kind or over time options, which are more convenient for poor households. The Gambian authorities strive for a stronger partnership with traditional practitioners in order to improve health service delivery. (373)
There is no social health insurance in The Gambia. Thus, out-of-the pocket expenditure on health is high and constitutes a heavy burden for households.
Le informazioni reperite dall'ufficio, in ossequio al dovere di cooperazione, indicano che non è più attuale il rischio di essere sottoposti a cure di tipo "tradizionale" a suo tempo favorite e applicate forzosamente dall'ormai decaduto presidente Jammeh (ricordate anche dalla difesa nelle note autorizzate) e al contempo si assiste a un indubbio sforzo del Paese per migliorare i servizi collegati a questa malattia, dalla diagnosi alla cura, mentre persistono le problematiche di discriminazione sociale a carico delle persone infette.
La difesa, nella nota difensiva del 27 aprile 2018, ha evidenziato ulteriori fonti che confermano la difficoltà in concreto ad accedere al retrovirale (come è stato evidenziato, non è inoltre chiaro se sia disponibile il principio attivo prescritto al ricorrente), tenuto anche conto del suo costo, nonostante sia in corso una riduzione del prezzo di questo genere di farmaci.
Tali informazioni fanno quindi ritenere sussistente una seria controindicazione al rimpatrio, tenuto conto dell'esistenza attuale di un significativo rischio per il ricorrente di non poter accedere in modo effettivo alle cure "salvavita" di cui necessita.
Ricorrono quindi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Solo per completezza si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente riconosciuto, a certe condizioni, che l'esistenza di rischi per la salute, che devono assumere il grado dell'irreparabile pregiudizio, costituisce valido motivo per il riconoscimento di questa forma di protezione (v. cass. n.14500/2013, citata dalla parte ricorrente oltre che la più recente Cass. n.4455/2018).

Le spese

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.
Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

In parziale riforma del provvedimento emesso il 25 luglio 2017 e notificato il 18 ottobre 2017:

RICONOSCE

a , nato il 1 dicembre 1995 a bia), il
diritto alla protezione umanitaria;
nulla per le spese;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

Il Presidente estensore
Maria Cristina Contini

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40e352bb71fc10758428a55d9a0758b3